

Cagliari, 18 novembre 2019

Spett.le  
Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato difesa ambiente  
Servizio SVA  
c.a. dott.ssa Angela Maria Mereu  
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

**Oggetto: Seconda Integrazione Osservazioni su progetto “Discarica per rifiuti non pericolosi presso l'ex cava di Serra Bingias, proposto da A&T Project s.r.l. – numero registro 08/19**

Scrivo per conto della Barbagia Ambiente s.r.l. con sede in [REDACTED] p. [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro-tempore, Umberto Cancellu il quale pure sottoscrive la presente per adesione, per segnalare – ad integrazione delle precedenti osservazioni e integrazioni - ulteriori rilievi facendo seguito all'incontro tenutosi a Morgongiori il 12.11.2019.

**1. Idoneità del sito: mancanza del necessario parere favorevole della Provincia.**

A pag. 50 dell'elaborato DISMORS1, si afferma che la Provincia di Oristano avrebbe espresso un parere preventivo di idoneità del sito. In realtà, così non è. La nota del Settore Ambiente e attività Produttive prot. n. 8916 del 7.6.2018, richiamata anche nella Convenzione di concessione dell'Area (Allegato 1) assume chiaramente che *“In assenza di un piano provinciale per la gestione dei rifiuti, è impossibilitata ad esprimere un proprio parere di competenza sull'idoneità del sito individuato”*.

Il prosieguo della nota prot. 8916/2018 non può essere assimilato a un parere positivo. Non è stato compiuto dalla Provincia alcun autonomo accertamento sull'idoneità del luogo; essa si limita a comunicare *“a titolo meramente informativo”*, che non sono stati riscontrati elementi di incoerenza con quanto indicato dalla normativa di settore, ma ciò afferma solo sulla base delle mere *“informazioni riportate nella documentazione presentata”*.

## **2. Sito degradato**

Il PRGRS prevede come fattore preferenziale per la localizzazione delle discariche, che si tratti di “*aree degradate*” cioè non ripristinate (art. 15.5.1, pag. 434). Nell’elaborato DISMORRSI si asserisce che “*l’impianto è inserito in un’area degradata*”. In realtà, la ex cava di perlite di Serra Bingias era stata invece ripristinata. Se ne dà atto a pag. 3 dello stesso elaborato DISMORSI: “*Conclusa l’attività estrattiva, la società concessionaria (Sardaperlite Srl) ha elaborato un progetto di recupero ambientale della cava ai termini della L.R. 30/89 sulla “Disciplina delle attività di cava”. Acquisiti i necessari pareri e nulla osta alle operazioni di ripristino, il Servizio Attività Estrattive, con determinazione n. 750 del 30.11.2010, ha dichiarato cessata l’attività di coltivazione del sito*”. Viene meno, pertanto, il fattore preferenziale previsto dal PRGRS.

Esiste, poi, un verbale di collaudo redatto dal Servizio Attività estrattive della RAS e sottoscritto anche dal Comune, che attesta l’avvenuto ripristino integrale del sito. Pertanto, qualora parte del sito non fosse stato effettivamente ripristinato secondo il progetto di ripristino precedentemente approvato dalla Regione, il Verbale di collaudo oltre a risultare non veritiero, implicherebbe l’impossibilità per la Regione, di escutere successivamente la fidejussione rilasciata dal cavatore a garanzia degli obblighi di ripristino, addossando questi in capo alla Regione stessa, con conseguente danno erariale.

## **3. Durata della Concessione.**

Mentre negli elaborati progettuali e nella presentazione si fa sempre riferimento ad una durata dell’esercizio di 4 anni, nella Concessione tale fase è prevista per 15 anni; conseguentemente la disponibilità del sito si protrae per 48 anni (3 per la realizzazione +15 di esercizio e chiusura + 30 di post-esercizio). Qualora la volumetria richiesta (175.000 mc totali) venisse smaltita in 15 anni (11.666 mc/a), il fatturato medio annuo della società, per lo smaltimento di rifiuti Non pericolosi + amianto, in accordo con i valori dei ricavi riportati nell’Analisi costi/benefici dello SIA, sarebbe dell’ordine di circa €/a 1.200.000, importo insufficiente a coprire i costi di esercizio + ammortamenti e accantonamenti per la chiusura e post-chiusura 30-ennale. E’ pertanto concreta l’eventualità che non vengano effettuati o



vengano smaltiti rifiuti pericolosi, ben più remunerativi; oppure non vengano effettuati gli accantonamenti per gli oneri di chiusura e post-esercizio, con l'intento di abbandonare il sito ad esaurimento della discarica, lasciando l'onere della chiusura e post- chiusura in capo al Comune, proprietario dell'area e quindi co-obbligato.

#### **4. Convenzione di concessione dell'area.**

Dalla Visura camerale (Allegato 2), risulta che la A& T PROJECT S.R.L. ha un capitale sociale di soli € 11.000,00. Non è prevista inoltre alcuna fidejussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, per il caso in cui dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura, non vengano rispettati gli obblighi previsti negli articoli 2, 3, 6, 10, 11, 12, 14 della convenzione di concessione.

Il Comune pertanto rischia che, nel caso di scioglimento o fallimento della società concessionaria (cfr. art. 13) resteranno a suo carico tutte le spese per il ripristino.

Inoltre, dalla Convenzione di concessione 4.9.2018, rep. 3687, racc. 2745, risulta che nell'art. 8, il Comune si obbliga, a favore della Concessionaria, ad impedire la costruzione di altre discariche sul proprio territorio ed a limitare gli usi dei terreni circostanti di proprietà di Terzi. Si tratta di impegno manifestamente illegittimo per eccesso di potere e sviamento: l'imposizione di un vincolo di tal genere, ove fosse ammissibile, potrebbe essere fatta tutt'al più solo con variante al PUC, con tutte le garanzie previste dalla procedura anche in termini di partecipazione dei terzi mediante presentazione di osservazioni, non con atto di concessione di un terreno.

#### **5. Disponibilità del sito.**

Un ulteriore elemento di illegittimità della concessione è dato dal fatto che l'A&T Project s.r.l. non è la società che ha partecipato alla manifestazione di interesse bandita dal Comune con delibera GM 113.3.2017, n. 42. La deliberazione C.C. 28.12.2017, n. 33 individuò meritevole di accoglimento la proposta presentata dalla R.T.I. composta da ALPHA 17 s.r.l. e EURODEMOLIZIONI E RACCOLTA ECOLOGICA s.r.l., valutando evidentemente anche i requisiti di solvibilità e le garanzie offerte dalle predette società. L'A&T Project s.r.l. è stata creata solo in seguito e gli unici suoi soci, come emerge dalla






visura camerale sono Praussel Maria Luisa e Canu Danilo, soggetti estranei al RTI aggiudicatario. Le società vincitrici della manifestazione di interesse non risulta rientrano nella compagine sociale di A&T Project s.r.l.. Ma la delibera comunale non prevedeva che il soggetto prescelto potesse cedere il diritto acquisito a Terzi, bensì costituire una società ad hoc tra gli stessi membri del RTI. E' quindi palese la violazione dei principi che regolano le procedure di evidenza pubblica.

Ne deriva che l'A&T Project s.r.l. non ha la legittima disponibilità dell'area che costituisce *condicio sine qua non* per l'avvio della procedura di VIA-

Alla stregua delle sopra esposte considerazioni e di quelle formulate nelle precedenti osservazioni da intendersi qui richiamate e confermate, si chiede in via principale che venga rigettata la richiesta di Valutazione positiva di Compatibilità Ambientale.

Si allegano: 1) Convenzione di concessione 4.9.2018, rep. 3687, racc. 2745; 2) Visura camerale di l'A&T Project s.r.l..

(avv. Raffaele Soddu)



(Umberto Cancellu)

